

COMUNE DI MOROLO

Provincia di Frosinone

Ufficio Attività Produttive

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA: SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.23 del 23/07/2010

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina dei Servizi :taxi e Noleggio con conducente

- 1) Il presente Regolamento disciplina a norma dell'art.14 della L.R. 58/1993,l'autoservizio pubblico non di linea come definito dall'art.2 della Legge regionale,costituito dal servizio taxi di cui al successivo art.3 e dal servizio di noleggio con conducente di cui al successivo art.5.
- 2) L'autoservizio pubblico non di linea di cui alla Legge n.21 del 15.01.1992,alla L.R. del 26.10.1993 n.58 e s.m.i. (L.R. 16.06.2003,n.16 e L.R. 14.02.2005 n.7),oltre che dal presente regolamento è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della suddetta Legge 21/92;
 - dal D. Lgs. n. 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
 - dal D.M. del 13/12/1951, sui servizi pubblici di linea;
 - da D.M. n. 572 del 15/12/1992 concernente norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti ad autonoleggio con conducente;
 - dall'art. 8 della Legge n. 104 del 05/02/1992, legge quadro sui diritti delle persone handicappate;
 - dal D.M. del 20/04/1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 14/09/2007;
 - dal D. Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;
 - da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2

Autoservizi pubblici non di linea

- 1) Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono

effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato; in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

- 2) Costituiscono autoservizi pubblici non di linea :
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
 - b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 3

Competenze e vigilanza

- 1) Ferme restando le competenze provinciali, regionali e statali in materia, la competenza amministrativa relativa ai servizi di cui al presente regolamento è del Settore Attività Produttive, la vigilanza a cura dei Vigili Urbani.

Art. 4

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

- 1) I veicoli immatricolati per il servizio taxi o per il servizio di N. C. C., in caso di necessità, possono essere utilizzati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale.
- 2) L'autorizzazione viene concessa dall' Ufficio Attività Produttive, sentita la Commissione consultiva che valuta le circostanze di necessità adottate, in presenza di un regolare rapporto convenzionale fra il concessionario della linea e il titolare dell'autorizzazione di N.C.C.
- 3) Il rapporto convenzionale deve disciplinare, in particolare, le condizioni, i vincoli e le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti dalla vigente normativa.

CAPO II

CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 5

Autorizzazione di esercizio

- 1) Il servizio di taxi e quello di noleggio con conducente di autovettura di cui al presente

regolamento è esercitato dalle figure di cui all'art.6 della L.R. 58/1993,previo rilascio da parte del dirigente del settore – attività produttive di apposita licenza o autorizzazione.

- 2) La Licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
- 3) Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 7 comma 2 della L.R. 58/1993 non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di piu' di cinque autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C.

Art. 6

Ambiti operativi territoriali

- 1) I titolari di licenza taxi possono effettuare trasporti on tutto il territorio regionale,in quello nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea ove,a condizione di reciprocità,i regolamenti di tali stati lo consentono; autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:
- 2) La prestazione del servizio di taxi per destinazione oltre il territorio Comunale è facoltativa ed avviene previo assenso del conducente;
- 3) E' consentito all'utente del servizio taxi,accedere al servizio,fuori dai luoghi di stazionamento,con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
- 4) La prenotazione del servizio taxi è vietata,salvo che sia indirizzata al servizio di radiotelefono di cui all'art.26 del presente regolamento.

CAPO III

Art. 7

Commissione Consultiva Comunale

- 1) E' istituita la Commissione Consultiva Comunale per la disciplina del servizio pubblico di noleggio con conducente e per l' applicazione del presente Regolamento ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992 , n. 21 e dell' articolo 15 della L.R.93/58 e s. m. i.
- 2) La Commissione Comunale e' formata da:
 - il Sindaco, che la presiede, e, in sua assenza o impedimento, da un suo sostituto;
 - dal Dirigente responsabile del settore Attività Produttive del Comune ;
 - da un rappresentante di ciascuna organizzazione di categoria più rappresentative a livello nazionale, indicato dalle stesse;
 - da un rappresentante delle organizzazioni degli utenti;
 - dal Comandante della Polizia Locale.
- 3) La Commissione Comunale e' istituita con provvedimento del Sindaco .

- 4) Funge da segretario della Commissione altro dipendente comunale.
- 5) La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4 comma dell' art. 4 della Legge 21/92 , oltre a curare l' applicazione del Regolamento e controllare che il servizio si svolga correttamente .
- 6) Le riunioni della Commissione sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti .
- 7) La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dei vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.
- 8) Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al presidente della stessa, che è altresì ritenuto a riunire la Commissione entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre componenti della Commissione.
- 9) La commissione consultiva comunale svolge un ruolo positivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici di linea.
- 10) La Commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 11) La commissione consultiva comunale dura in carica quattro anni a far tempo dalla esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

Art. 8

Organico del Servizio

Considerato che le autorizzazioni N.C.C. rilasciate sono **n. 5** e Licenze Taxi rilasciate sono **n. 0** ne consegue che le autorizzazioni N.C.C. e le Licenze Taxi rilasciabili sono in totale **n. 8 e n.2** come di seguito specificato in tabella:

NOLEGGIO CON CONDUCENTE			TAXI		
Esistenti	Rilasciabili		Esistenti	Rilasciabili	
	N.C.C.	N.C.C. – H*		TAXI	TAXI - H*
5	2	1	0	2	0
H* = Mezzi adibiti al trasporto di persone portatori di handicap					

CAPO IV

Art. 9

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

- 1) Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di N.C.C. e servizio taxi è necessario:

- a) Essere **residenti** nel Comune di Morolo (**essere cittadini italiani ovvero appartenenti ad uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea**);
- b) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Provincia di Frosinone (all'art. 6 delle Legge 21/92 e all'art. 16 Legge Regionale 93 n. 58 e smi);
- b) Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo articolo 17;
- c) Essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo da adibire al servizio;
- d) Non avere trasferito, da almeno 5 anni, altra autorizzazione N.C.C. rilasciata da questo o altro Comune;
- e) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;
- f) Avere la disponibilità di una rimessa, al chiuso o all'aperto, ubicata nel Comune in regola con la destinazione d' uso e le norme igienico sanitarie ;
- g) Essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada.

Art. 10

Impedimenti soggettivi al rilascio del titolo autorizzatorio

- 1) Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzatorio:
 - a) L'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
 - b) L'essere incorso in condanna a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art. 178 e seguenti del c.p.;
 - c) L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi n. 1423/1956, n. 575/1965, n. 646/1972, n. 726/1982 e successive integrazioni e modifiche;
 - d) L'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione all'esercizio anche se da parte di altri comuni;
 - e) L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
 - f) L'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - g) L'essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazione alle norme del

Codice della Strada, unitamente alla condanna per il reato di omissione di soccorso.

Art. 11

Trasferibilità delle autorizzazioni per atto tra vivi e per causa di morte

- 1) L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo provinciale di Frosinone (art. 16 L. R. 93/58 e s. m. i). ed in possesso dei requisiti prescritti , quando il titolare stesso si trova in una delle seguenti condizioni :
 - a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni ;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età ;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida .
- 2) In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare , qualora in possesso dei requisiti prescritti , ovvero può essere trasferita , entro il termine massimo di due anni , dietro autorizzazione dell' Ufficio Attività Produttive , ad altri , designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare , purché iscritti nel ruolo provinciale di cui sopra ed in possesso dei requisiti prescritti .
- 3) Al titolare che abbia trasferito l' autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
- 4) In caso di cancellazione dal ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della L.R. 2005 n. 7, l'autorizzazione può essere trasferita soltanto ad uno dei membri o degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione qualora in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 12

Sostituzione alla guida

- 1) I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari sempre che iscritti nel ruolo provinciale di Frosinone (art. 16 L.R. 93/58 e s.m.i). conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.
- 2) Il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge entro il termine di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 21 del 1992.
- 3) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962, n. 230.

CAPO V

MODALITA' PER L' ASSEGNAZIONE ED IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

Art. 13

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

- 1) Le autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C. e per il servizio taxi, disponibili all'entrata in vigore del presente regolamento e comunque tutte quelle che si rendessero disponibili per rinuncia o revoca o decadenza o per modifica dell'organico, saranno assegnate a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami indetto dal Ufficio Attività Produttive , secondo i criteri preferenziali indicati nell'art. 21, alle persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti, che ne facciano richiesta nei tempi e nei modi indicati nel bando stesso.
- 2) Il bando, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).
- 3) Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'indizione di un nuovo bando.

Art. 14

Contenuti del bando

- 1) Il bando di concorso per l'assegnazione dell' autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) numero e tipologia delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - d) modalità e termine per la presentazione delle domande;
 - e) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate;
 - f) materie d'esame.

Art. 15

Commissioni di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

- 1) La Giunta Comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.
- 2) La commissione di concorso è composta da 3 membri esperti del settore fra cui il Dirigente del Servizio interessato, che la presiede, mentre le funzioni di segretario sono svolte da altro dipendente comunale.
- 3) La commissione è convocata dal presidente rispettando il termine di cui al punto 8) del precedente articolo 7.

Art. 16

Attività delle commissioni di concorso

- 1) La commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.
- 2) La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda entro un termine prestabilito dalla Commissione.
- 3) La Commissione provvede a valutare i titoli che, a parità di punteggio, costituiscono titoli preferenziali e cioè nell'ordine:
 - a) l'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - b) l'essere in possesso, da almeno due anni, di un'autorizzazione N.C.C. rilasciata dal Comune;
 - c) l'essere associati in cooperative, in società o in consorzi di imprese purché esercitanti;
 - d) il non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme di circolazione stradale tali da aver causato la sospensione del titolo di guida;
 - e) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.
 - f) L'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero l'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo di tempo;
- 4) L'esame si svolgerà mediante prova scritta e colloquio orale sulle materie indicate nel successivo art. 17.
- 5) Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

- 6) La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità 2 anni.
- 7) I posti di organico che nel corso degli anni si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 17

Materie d'esame

- 1) Le materie d'esame per l'assegnazione della licenza riguardano:
 - conoscenza del presente regolamento comunale;
 - conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune e della Provincia.
- 2) Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Comunità Economica Europea ed, eventualmente, le altre lingue in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

Art. 18

Assegnazione delle autorizzazioni

- 1) Redatta la graduatoria dalla commissione d'esame, agli assegnatari delle autorizzazioni viene data tempestiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a/r.
- 2) Gli interessati, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, salvo proroga di trenta giorni per motivi di forza maggiore, dovranno dimostrare, anche mediante autocertificazione, di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento, ad eccezione di quelli già documentati o autocertificati all'atto di presentazione della domanda.

Art. 19

Rilascio delle autorizzazioni

- 1) L'Ufficio Attività Produttive, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione

d'esame provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

- 2) Le autorizzazioni devono indicare tutti i dati relativi al titolare, nonché gli estremi del mezzo che deve essere utilizzato per il servizio e l'ubicazione della rimessa.
- 3) Alle autorizzazioni viene attribuito un numero progressivo di esercizio che le contraddistingue.
- 4) In caso di rilascio dei titoli a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o a revoca o a decadenza si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero di esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Art.20

Inizio del servizio

- 1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità, a pena di decadenza. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non iniziare il servizio per causa di forza maggiore.

CAPO VI

CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E DISPOSIZIONI VARIE INERENTI I MEZZI DA ADIBIRE AI SERVIZI

Art. 21

Caratteristiche generali e particolari dei mezzi

- 1) I mezzi adibiti al servizio di N.C.C. devono:
 - a) essere dotati di tutti gli strumenti e dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - c) avere facile accessibilità;
 - d) avere un bagagliaio idoneo al contenimento delle valigie;
 - e) essere collaudati dai competenti organi della MCTC;
 - f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti individuati nel D. M. 15/12/1992 n. 572;

- g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
- h) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore, in modo ben visibile dall'esterno, un contrassegno con la scritta "Noleggio";
- i) portare sulla parte posteriore del veicolo una targa, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma e il nome del Comune, nonché il numero dell'autorizzazione;
- j) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

2) il veicolo adibito al servizio taxi deve:

- a) essere dotato di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo del servizio;
- b) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi";
- c) avere colorazione esterna bianca, secondo le indicazioni D.M. 19/11/92 se immatricolato per la prima volta in data successiva al 31/12/92;
- d) avere a bordo il tariffario a disposizione dell'utenza, collocato in modo ben visibile;
- e) portare sulle fiancate, in modo ben visibile, il numero della licenza nonché lo stemma e il nome del comune.

Art. 22

Sostituzione dei mezzi

- 1) L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione è subordinato alla preventiva nuova autorizzazione che viene rilasciata dopo l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, su istanza del titolare dell'autorizzazione.

Art. 23

Controllo dei mezzi

- 1) Fatta salva la verifica circa l'idoneità dei veicoli prevista in capo agli organi della MCTC, è compito degli Organi di Polizia accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro dei suddetti mezzi, nonché la rispondenza degli stessi alle caratteristiche di cui all'art. 21 del presente regolamento.
- 2) Ove risulti che un autoveicolo non risponda più ai requisiti di cui al precedente comma, il titolare della autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino di tali requisiti o alla sostituzione del mezzo. In difetto, su parere della

Commissione Consultiva e previa diffida, viene adottato, nei confronti dell'inadempiente, un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino ad avvenuto adeguamento.

- 3) I veicoli devono comunque essere sottoposti a disinfezione presso il competente ufficio USL con periodicità almeno annuale ed in ogni caso quando si abbia notizia di aver trasportato persone affette da malattie infettive.

CAPO VII

MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI N.C.C.

Art. 24

Stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di N.C.C.

- 1) Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse.
- 2) Al suddetto obbligo è possibile derogare solo nei casi previsti dall'art. 11, comma 6 della Legge 15/01/1992 n. 21.
- 3) In tal caso **la Giunta Comunale** individuerà delle apposite aree per sosta auto N.C.C. che dovranno in ogni caso essere diverse da quelle destinate al servizio di taxi, e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
- 4) Il titolare di autorizzazione di N.C.C. è tenuto a comunicare all'ufficio attività produttive cambiamento della residenza o del domicilio e il cambiamento dell'ubicazione della rimessa, con semplice denuncia e entro dieci giorni dalle suddette variazioni.

Art.25

Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi

- 1) Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) all'uopo individuate **dalla Giunta Comunale**. L'Amministrazione provvede alla cura, alla manutenzione e all'allestimento delle piazzole individuate tramite gli uffici competenti.
- 2) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area per motivi di pubblico interesse o di forza maggiore;
- 3) I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' possibile, in caso di chiamata

via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o radio-telefono, riceva commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo. In caso di richiesta del servizio da parte di gruppo di persone o famiglie eccedenti le quattro unità, è prevista la deroga al rispetto del suddetto ordine di partenza, con priorità, pertanto, alle autovetture (monovolume, ecc.) con capienza superiore a 5 (cinque) posti;

- 4) E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa del posteggio stesso;
- 5) I veicoli adibiti al servizio di taxi possono altresì sostare in prossimità di teatri o di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila nello spazio loro assegnato da appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e non possono muoversi che secondo l'ordine di arrivo o quando siano chiamati dalla persona che abbia già impegnato la loro autovettura;

Art. 26

Servizio di radio telefono

I titolari di licenza taxi possono avvalersi, per lo svolgimento della loro attività, di un servizio centralizzato di radio-telefono mediante apparecchiature ricetrasmittenti installate a bordo dei mezzi.

Art. 27

Tariffe

- 1) Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimi e massimi determinati, su tale base, dall'Ufficio Attività Produttive su proposta della Commissione del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri di cui al D.M. Trasporti del 20 aprile 1993.
- 2) In caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con autoveicoli adibiti al servizio di N.C.C. ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, per ciascun utente si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.
- 3) Le tariffe devono essere esposte e ben visibili all'interno dei mezzi.
- 4) Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con un tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate dall'ufficio Attività Produttive, sentita la commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, in

riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale, nonché sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

Art. 28

Trasporto portatori di handicap

- 1) Ai sensi dell'art.14, comma 1, della Legge n.21/92 i servizi di taxi e di N.C.C. sono accessibili a tutte le persone portatrici di handicap e i conducenti hanno l'obbligo di prestare loro il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai mezzi.
- 2) Tutti i mezzi adibiti ai servizi di taxi e servizio N.C.C. possono essere adattati secondo le norme vigenti, per soggetti portatori di handicap.
- 3) I veicoli in servizio appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 384/1978.

Art. 29

Interruzione del trasporto

- 1) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
- 2) Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile disagio.

Art. 30

Ferie ed interruzione dell'attività

- 1) Ogni titolare di autorizzazione N.C.C. ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie da usufruire anche in periodi frazionati (le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie).
- 2) Gli interessati, almeno 8 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie devono darne comunicazione all'ufficio attività produttive . il titolare di licenza taxi ha facoltà di farsi sostituire ai sensi dell'art.12 del presente regolamento.
- 3) Ogni tre anni può essere concessa, su richiesta scritta dell'interessato, un'aspettativa della durata massima di sei mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi.
- 4) È altresì possibile, in caso di comprovata necessità, interrompere la propria attività per un

periodo non superiore a 12 mesi, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.

- 5) Il titolare di licenza per il servizio di taxi in caso di sinistro o guasto del veicolo a tale uso deve darne immediata comunicazione scritta all'ufficio competente, in attesa della sostituzione o riparazione del veicolo stesso, può:
 - a) chiedere l'autorizzazione ad interrompere l'attività per un periodo di tempo non superiore, comunque a sessanta giorni.
 - b) Chiedere l'autorizzazione a circolare con un altro veicolo provvisorio, dotato comunque delle caratteristiche di cui all'art.21 del presente regolamento;
- 6) il titolare di licenza taxi che , trovandosi in una delle condizioni di cui alle lettere a),b),d) ed e) del primo comma dell'art.9 del presente regolamento abbia interrotto l'attività senza peraltro essere stato sostituito deve , trascorso il trentesimo giorno dell'interruzione senza aver ripreso il servizio, chiedere immediatamente l'autorizzazione per la sostituzione alla guida secondo le modalità di cui al suddetto articolo.
- 7) Ai fini della cessione del titolo autorizzatorio, il periodo di interruzione dell'attività viene considerato come attività continuativa.

Art. 31

Trasporto bagagli e animali

- 1) È fatto obbligo di trasporto dei bagagli del passeggero, alle condizioni tariffarie stabilite dal Ufficio Attività Produttive, sempre che tali bagagli possano trovare conveniente sistemazione a bordo del mezzo.
- 2) È inoltre obbligatorio e altresì gratuito il trasporto dei cani, muniti di museruola, accompagnatori di persone non vedenti, mentre è facoltativo il trasporto di altri animali.

Art. 32

Forza pubblica

- 1) È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
- 2) L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 33

Comportamento del conducente in servizio

- 1) Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - f) tenere nel veicolo i documenti di circolazione, l'autorizzazione nonché copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - g) avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - h) consegnare all' Ufficio Attività Produttive qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - i) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto.
- 2) È fatto divieto di:
 - a) Interrompere il servizio di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del viaggiatore o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - d) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - e) utilizzare per lo svolgimento del servizio un mezzo diverso da quello autorizzato;
 - f) applicare sul mezzo contrassegni che non siano previsti dal presente regolamento o esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;
 - g) portare animali propri a bordo del mezzo durante il servizio;
 - h) sostare su suolo pubblico, ovvero in aree non specificamente autorizzate, allo scopo di procacciarsi commissioni di noleggio.
- 3) Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stesi imputabili a norma di legge.

CAPO VIII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 34

Sanzioni

- 1) Per quanto riguarda le sanzioni, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche, si applica l'art. 4 della Legge Regionale 33/58 e s.m.i..

Art. 35

Vigilanza

- 1) L'attività di vigilanza e di controllo in ordine all'osservanza del presente Regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, è svolta dal Corpo di Polizia Municipale e dalla altre Forze dell'Ordine.

Art. 36

Diffida

- 1) Il titolare dell'autorizzazione è sottoposto a diffida, con provvedimento dirigenziale ai sensi della legge 127/97 e del D.L. n. 80/98, quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
 - d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
 - e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- 2) Al titolare che sia già diffidato una volta e che incorra nuovamente in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 37

Sospensione dell' autorizzazione

- 1) La licenza di taxi o l'autorizzazione all'esercizio di N.C.C. può essere sospesa con provvedimento dirigenziale sentita la Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali commesse nell'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comunicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 41 del presente Regolamento;
 - e) violazione di norme amministrative o penali commesse nell'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazioni del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art. 38

Revoca del titolo autorizzatorio

- 1) L'autorizzazione all'esercizio di N.C.C. può essere revocata con provvedimento dirigenziale sentita la Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, nei seguenti casi:
 - a) quando in capo al titolare dell' autorizzazione, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 37;
 - c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 37;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi o a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva non superiore a due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni al presente Regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- i) allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 30;
- j) in ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo;
- k) nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie.

Art. 39

Procedimento Sanzionatorio

- 1) I procedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione d'esercizio del servizio di N.C.C., sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire al Sindaco memorie difensive.
- 2) Con provvedimento del responsabile del settore delle attività Produttive, sentita la Commissione, si decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione, sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Art. 40

Decadenza dell'autorizzazione

- 1) Con provvedimento dirigenziale sentita la Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento si dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 20 del presente Regolamento;
 - per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 20 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 7 dello stesso;
 - per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

- per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi;
- 2) La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 41

Irrogazione delle sanzioni

- 1) Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge n. 689/1981 e successive modificazioni.
- 2) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia della licenza.

Art. 42

Informazioni alla C.C.I.A.A.

- 1) Di tutti i provvedimenti prescritti dal presente Regolamento riguardanti le autorizzazioni ed i conducenti va data comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Frosinone.

Art. 43

Abrogazioni norme precedenti

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 44

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione da parte del consiglio comunale e trasmissione alla Provincia ai sensi del disposto dell'art.11 comma 4 della L. R. n. 7 del 14/02/2005.